

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)

(ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Mittente: Addante Francesco

<http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html>

All'Autorità Nazionale
Anticorruzione
Ufficio Unico per l'accesso
civico generalizzato
Via Marco Minghetti, 10- 00187
Roma
accessofoia@pec.anticorruzione.it

e.p.c. al Responsabile della
prevenzione della corruzione
e della trasparenza
dott.ssa Antonella Cirillo
protocollo@pec.anticorruzione.it

e.p.c. [all'Ufficio Vigilanza](#) sugli
obblighi di trasparenza
uvot@anticorruzione.it

e.p.c. all'**Ufficio relazioni esterne**
Ufficio.URE@anticorruzione.it

Il sottoscritto

Dati anagrafici*	Francesco <i>nome</i>	Addante <i>cognome</i>	<i>codice fiscale</i>	Bari <i>luogo di nascita</i>	<i>data di nascita</i>
Residenza*	<i>indirizzo</i>		<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov/Stato estero</i>
Recapiti*	<i>indirizzo PEC/e-mail</i>		<i>telefono</i>		

premesso che

- ai sensi del principio generale di trasparenza sancito all'[art.1 co.1 del D.lgs.33/2013](#) (Decreto Trasparenza), codesta Amministrazione ha l'obbligo di fare in modo che:

- vengano *'tutelati i diritti dei cittadini'*,
- *'promossa la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa'*;
- *'favorite le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche'*;

- il 12 giugno 2018 l'ANAC ha indetto consultazione on line in merito al *"Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'[accesso civico](#), [all'accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall'ANAC](#) e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990"* con invio contributi entro il 2 luglio 2018;

- entro il termine stabilito lo scrivente ha trasmesso all'ANAC i [propri contributi](#) alla consultazione di cui si è dato conto, successivamente, nella [Relazione Illustrativa](#);

- il 22 dicembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.297 la [versione definitiva del succitato Regolamento](#);

- sono stati pubblicati sul sito web istituzionali dell'ANAC i [Moduli richiesta accesso](#) a cui fa riferimento il Regolamento;

- il 10 gennaio 2019 è stato pubblicato sull'autorevole testata online Agendadigitale.eu l'articolo *"[Foia, tutti i problemi del regolamento Anac](#)"* con cui lo scrivente ha reso note alcune criticità e il mancato recepimento dei contributi presentati alla bozza del Regolamento, ad eccezione di quello relativo al GDPR;

- i contributi segnalati in fase di partecipazione alla consultazione pubblica non sono stati recepiti nel testo approvato malgrado alcune indicazioni della relazione illustrativa ne prescrivano, invece, l'adozione;

- infatti, **rispetto a quanto stabilito dalla [Circolare DFP n. 2/2017](#)** a cui il Regolamento fa riferimento, nello stesso:

1) non sono stati espressi i principi della tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo e del minor aggravio possibile, del *"dialogo cooperativo"* con il richiedente;

ossia manca nel testo approvato quanto di seguito indicato:

- il riferimento al principio della tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo che le PA devono applicare in caso di dubbio;
- il principio del minor aggravio possibile nell'esercizio della pretesa conoscitiva in base al quale "in assenza di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono esigere dal richiedente l'adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità dell'istanza di accesso";

- il riferimento al fatto che:

- la richiesta da parte delle PA di elementi specifici al cittadino diviene una facoltà o meglio un'opportunità per l'istante che "potrebbe essere aiutato ad individuare l'ufficio competente, i principali settori o gli ambiti di competenza e le sue articolazioni", attraverso la loro consultazione nella "modulistica o nella pagina web dedicata all'accesso generalizzato";
- di fronte ad una "richiesta formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'oggetto della pretesa conoscitiva o volta ad accertare il possesso di taluni dati o documenti da

parte dell'amministrazione" la PA "dovrebbe assistere il richiedente al fine di giungere ad un'adeguata definizione dell'oggetto dell'istanza";

- la PA non dovrebbe limitarsi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta il cui diniego potrebbe considerarsi fondato a seguito del mancato riscontro del richiedente per una istanza ritenuta inammissibile in quanto generica o meramente esplorativa e quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l'oggetto dell'istanza o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo interesse;

(in termini di operatività questi ultimi 3 punti sono meglio specificati nel seguito)

- il riferimento al principio circa il **dialogo collaborativo tra PA e cittadino** attraverso l'attuazione del quale l'Ufficio unico deve assistere i richiedenti con le informazioni generali di ausilio che gli stessi utenti troveranno nella pagina sull'"Accesso generalizzato" della sezione "Amministrazione trasparente" (con link nella home page) in merito ai seguenti elementi:
 - procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato;
 - rimedi disponibili;
 - nome e i contatti dell'ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso [una volta deciso a seguito dell'assegnazione all'ufficio preposto (Ufficio Responsabile del procedimento) da parte dell'Ufficio unico per l'accesso civico generalizzato deputato per primo a ricevere l'istanza];
 - al fine di soddisfare l'interesse conoscitivo su cui si fondano le istanze di accesso e le finalità di partecipazione l'Ufficio unico guiderà correttamente il richiedente ad esercitare, nel modo migliore possibile, il proprio diritto conoscitivo subito dopo la presentazione dell'istanza, mentre entro il termine di conclusione del procedimento vi provvederà l'Ufficio Responsabile del Procedimento;
 - l'obbligo di fornire **una adeguata prova** nella motivazione del diniego circa la manifesta irragionevolezza dell'onere che una accurata trattazione dell'istanza comporterebbe qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta originariamente inoltrata in termini generici o meramente esplorativi dopo essere stato invitato a farlo per iscritto;

2) non vi è alcuna indicazione modalità di attuazione del Registro degli accessi da parte dell'Autorità;

contributo proposto in fase di consultazione:

manca

- l'indicazione di come verrà attuata la modalità automatizzata de Registro degli accessi per il quale occorrono dei sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali secondo i tre scenari proposti e che sono, partendo da quella più completa: I) gestione di fascicoli procedurali con un profilo di metadati, II) almeno la definizione di un profilo di metadati, III) la sola funzionalità minima di registrazione di protocollo;
- la facoltà (indicandolo nel regolamento) di pubblicare le informazioni di dettaglio dei riscontri ricevuti (oltre quelli previsti: dati rilevanti in riferimento a date, oggetto e motivazione per Istanza di accesso, di riesame e ricorso al giudice amministrativo) dalle richieste di accesso civico generalizzato ricevute integrandole con quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria" quando si tratti di informazioni di interesse generale o che siano oggetto di istanze ricorrenti come nel caso di "dati o documenti richiesti, nell'arco di un anno, più di tre volte da soggetti diversi";

3) non vi è alcuna prescrizione operativa circa la disponibilità, a cura dell'ANAC, della ricevuta immediata attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza (la quale deve corrispondere alla data di protocollazione), indicante i termini entro i quali la PA deve rispondere;

4) non sono stati resi disponibili, come consigliato, dei moduli di richiesta accessibili;

contributo proposto in fase di consultazione: moduli standard utilizzabili (quelli allegati al documento di consultazione): a tal fine si suggerisce l'uso di moduli PDF compilabili, interattivi (accessibili secondo legge 4/2004) o di utilizzare un form web in grado di rilasciare copia/ricevuta della richiesta inviata;

- al tale riguardo la giustificazione ANAC ha riportato quanto segue: *"I rilievi formulati sono stati solo in parte condivisi. Molti dei profili evidenziati dall'osservante come scostamenti dalla Circolare n. 2/2017 attengono, infatti, ad aspetti operativi che non si ritiene di indicare nel Regolamento in cui trovano rilievo la dimensione organizzativa e le fasi procedurali"*;

- a tale riguardo non sono presenti sul sito web istituzionale ANAC, come, invece, suggerito, le informazioni generali di ausilio che gli stessi utenti dovrebbero trovare nella pagina sull'"Accesso generalizzato" della sezione "Amministrazione trasparente" (con link nella home page) in merito a: procedura da seguire, rimedi disponibili e nome e contatti dell'ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso, come già su indicate al punto 1;

- il Regolamento presenta evidenti **(5)** contraddizioni con il Codice dell'Amministrazione Digitale, infatti, si era proposto quanto segue: *"l'accesso agli atti richiesti è attuato **sempre** mediante l'invio dei documenti informatici qualora l'istanza sia pervenuta per via telematica"* quando la prescrizione nel testo approvato è, invece, rimasta quella della bozza: *"l'accesso agli atti richiesti è attuato, **ove possibile**, mediante l'invio dei documenti informatici.."*, (Giustificazione ANAC: nessuna)

- in merito alle **(6)** precisazioni sui termini dai quali decorre il procedimento la Relazione illustrativa riporta che l'osservazione è stata accettata ma di fatto il Regolamento non è stato modificato in tal senso come indicato nel seguito:

Giustificazione ANAC: *"quanto, in particolare, all'osservazione sulla decorrenza del termine per fornire il riscontro alle istanze dalla data di "acquisizione al protocollo" anziché dalla data di "presentazione dell'istanza", l'Autorità ha ritenuto di accogliere l'osservazione laddove l'istanza di accesso sia trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo accessofoia@pec.anticorruzione.it dedicato esclusivamente alle istanze di accesso civico generalizzato nei confronti dell'ANAC. Pertanto il Regolamento è stato modificato nel senso prospettato dall'osservazione formulata"*

Parte non modificata dal Regolamento: *"L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata **acquisita** (e non presentata) all'Ufficio protocollo dell'Autorità.."*

Contributo proposto in fase di consultazione: dell'art. 5 (Presentazione dell'istanza) si propone di eliminare il co.4 con cui si specifica che "l'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata REGISTRATA all'Ufficio protocollo dell'Autorità". Infatti la circolare DFP n. 2/2017 chiarisce che il termine che la PA destinataria è tenuta a rispettare per fornire il riscontro decorre NON dalla DATA di ACQUISIZIONE al protocollo, ma dalla data di PRESENTAZIONE dell'istanza come correttamente indicato all'Art. Art. 21 co. 1. (Accoglimento e rifiuto della richiesta) e all'Art. 14 co. 2 (Richiesta di riesame) del documento in consultazione. La registrazione, se non automatica all'atto della presentazione, potrebbe differire rispetto a quest'ultima (mentre se lo fosse non vi sarebbe, allora, la necessità di specificare il co.4 dell'art. 5 succitato), pertanto anche per gli Art. 3 co. 2 (Accesso civico), Art. 7 co. 1 (Termini del procedimento) si chiede di sostituire "RICEZIONE/RICEVIMENTO"

dell'Istanza con, invece, "PRESENTAZIONE". Lo stesso si chiede per l'Art. 19 co. 3 (Accesso formale) in sostituzione di "ACQUISIZIONE".

- in merito alla **(7)** precisazioni tecnica di bilanciamento dei contro interessi non è stata riportata alcuna modifica nel Regolamento tantomeno vi si fa cenno nella relazione illustrativa;

contributo proposto in fase di consultazione: si era chiesto di integrare il testo riportando testualmente che la "compressione del diritto di accesso generalizzato è possibile soltanto quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi espressamente individuati e in particolare negli art. 5-bis, comma 1 e 2 del decreto ma sempre tramite una tecnica di bilanciamento per valutare se far prevalere la disclosure generalizzata alla conoscenza o, invece, la tutela di altri interessi altrettanto rilevanti nell'ordinamento";

- in merito al **(8)** Differimento dell'istanza di accesso agli atti endoprocedimentali delle procedure concorsuali e selettive ex lege 241/1990 la relazione illustrativa riporta che l'osservazione è stata accettata ma di fatto il Regolamento non è stato modificato in tal senso come indicato nel seguito:

Giustificazione ANAC: *"il Consiglio dell'Autorità, tenuto conto dei contrapposti orientamenti interpretativi rilevati anche in sede giurisprudenziale sulla legittimità del differimento dell'accesso agli atti fino all'esaurimento delle procedure concorsuali, ha ritenuto di accogliere l'osservazione"*

Parte non modificata dal Regolamento: *"c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente"*

Contributo proposto in fase di consultazione: Art. 23 co. 1c (Differimento dell'istanza di accesso) si chiede di eliminare "FINO ALL'ESAURIMENTO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI", infatti, nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento (e non solo in quelle per titoli ed esami), la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi alla prova successiva a quella eventuale preselettiva (o a quella scritta così come per quelle dopo), sebbene renda evidente un atto endoprocedimentale, lo stesso è comunque impugnabile, autonomamente, rispetto alla conclusione, con ricorso prima ancora che si esauriscano i relativi successivi subprocedimenti concorsuali (e non solo prima dell'effettuazione delle prove orali come invece indicato nel documento in consultazione) poiché le graduatorie degli ammessi alla prova scritta, orale o successiva sono immediatamente lesive dell'interesse legittimo del candidato escluso in ciascun momento del procedimento complessivo concorsuale

- per le stesse ragioni per cui è avvenuta la pubblicazione del primo articolo, al fine di documentare l'evoluzione del diritto all'accesso di cui codesta Autorità ne rappresenta la massima istituzione deputata alla regolazione secondaria, i riscontri ricevuti dall'ANAC saranno oggetto di trattazione nella pubblicazione di un successivo articolo su Agendadigitale.eu;

considerate tutte le premesse su riportate

CHIEDE

l'accesso civico "**generalizzato**" alle informazioni detenute da codesta Amministrazione (art. 5, **co. 2**, e seguenti del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) e di

- prendere visione;
- ottenere copia semplice in **formato elettronico con invio tramite posta elettronica**;
- ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette all'assolvimento delle disposizioni in materia di bollo);

relativamente alle **informazioni** (di cui si presume che codesta Amministrazione sia in possesso) di seguito indicate:

Informazione	<p>se e quando verranno recepite, in concreto, nel Regolamento, in questione, approvato nella sua versione definitiva (G.U. 22 dicembre 2018) le indicazioni contrassegnate dai numeri 1 a 8 suggerite dallo scrivente nella consultazione pubblica indetta da codesta Autorità il 12 giugno 2018</p>	
	<i>descrizione del contenuto</i>	
	<p><i>Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990</i></p>	<p><i>dal 22 /12/ 2018 al 31 /12 /2019</i></p>
	<i>fonte</i>	<i>periodo di riferimento</i>

Ambito a cui afferiscono i dati e documenti richiesti

- Attività istituzionale / Trasparenza,
- Attività istituzionale / Anticorruzione

DICHIARA

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- di voler ricevere quanto richiesto:

- al proprio indirizzo email/PEC :

Bari il 05/06/2019

Firma

ALLEGA

copia di documento di identità

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall'Autorità nazionale anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'informativa completa pubblicata sul sito dell'Autorità ([Informativa sulla privacy](#))

Bari il 05/06/2019

Firma

Da "posta-certificata@" <posta-certificata@>

A "" <>

Data mercoledì 5 giugno 2019 - 17:46

ACCETTAZIONE: Reg acc civ acc civ gen. FOIA rich info su mancato recepimento contrib a consult online

Ricevuta di accettazione

Il giorno 05/06/2019 alle ore 17:46:39 (+0200) il messaggio

"Reg acc civ acc civ gen. FOIA rich info su mancato recepimento contrib a consult online" proveniente da ""

ed indirizzato a:

Ufficio.URE@anticorruzione.it ("posta ordinaria") uvot@anticorruzione.it ("posta ordinaria") accessofoia@pec.anticorruzione.it ("posta certificata") protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2891.20190605174639.27579.481.1.66@

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@" <posta-certificata@>

A "" <>

Data mercoledì 5 giugno 2019 - 17:46

CONSEGNA: Reg acc civ acc civ gen. FOIA rich info su mancato recepimento contrib a consult online

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/06/2019 alle ore 17:46:41 (+0200) il messaggio
"Reg acc civ acc civ gen. FOIA rich info su mancato recepimento contrib a consult online"
proveniente da ""
ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2891.20190605174639.27579.481.1.66@

Allegato(i)
dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1604 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@" <posta-certificata@>

A "" <>

Data mercoledì 5 giugno 2019 - 17:46

CONSEGNA: Reg acc civ acc civ gen. FOIA rich info su mancato recepimento contrib a consult online

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/06/2019 alle ore 17:46:41 (+0200) il messaggio
"Reg acc civ acc civ gen. FOIA rich info su mancato recepimento contrib a consult online"
proveniente da ""
ed indirizzato a "accessofoia@pec.anticorruzione.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2891.20190605174639.27579.481.1.66@

Allegato(i)
dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1604 Kb)
smime.p7s (7 Kb)